

COMUNE DI MASATE



COMUNE DI MASATE

PROVINCIA DI MILANO

REGOLAMENTO PER LE OCCUPAZIONI DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE E PER L'APPLICAZIONE DEL RELATIVO CANONE

Approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 4 del 21/01/2008

SOMMARIO

TITOLO I - PRINCIPI GENERALI

Art 1 - Oggetto del regolamento

Art.2 - Ambito di applicazione

Art.3 - Concessioni e autorizzazioni

TITOLO II – IL PROCEDIMENTO

Art.4 - La domanda

Art.5 - Istruttoria

Art.6 - Il rilascio

Art.7 - La cauzione

Art.8 - Il diniego

Art.9 - La decadenza

Art. 10 - La revoca, la modifica e la sospensione

Art. 11 - Il rinnovo e la proroga

TITOLO III - OBBLIGHI E PRESCRIZIONI

Art.12 - Durata

Art. 13 - Responsabilità per danni

Art. 14 - Obblighi generali

Art. 15 - Prescrizioni specifiche

Art. 16 - Cantieri

Art. 17 - Tende solari

Art. 18 - Commercio su aree pubbliche

Art. 19 - Casi particolari

TITOLO IV - OCCUPAZIONI OCCASIONALI E D'URGENZA

Art.20 - Occupazioni di urgenza

Art.21 - Occupazioni occasionali e di breve durata

Art.22 – Occupazioni per fiere, sagre e mercatini

TITOLO V - CANONE DI OCCUPAZIONE

Art.23 - Oggetto del canone

Art.24 - Classificazione delle strade

Art.25 - Determinazione della tariffa del canone annuo

Art.26 - Applicazione del canone annuo

Art.27 - Determinazione della tariffa per le occupazioni temporanee

Art 28 - Determinazione delle tariffe per le occupazioni temporanee di cui all'art. 22

Art. 29 - Coefficienti moltiplicatori per particolari fattispecie di occupazione temporanea

Art.30 - Applicazione del canone per le occupazioni temporanee

Art.31- Canone per le occupazioni per reti di erogazione di pubblici servizi

Art.32 - Non applicazione del canone

Art.33 - Versamento del canone annuo

Art.34 - Versamento del canone per le occupazioni temporanee

Art.35 - Versamento del canone per le occupazioni temporanee di cui all'art.22

Art.36 - Affidamento in concessione del servizio di riscossione del canone di occupazione temporanea e permanente

Art.37 - Riscossione coattiva

Art.38- Rimborsi

TITOLO VI— SANZIONI

Art.39 - Occupazioni abusive e altre violazioni

TITOLO VII — NORME TRANSITORIE E FINALI

Art.40 - Entrata in vigore

Art.41 - Norme finali

ALLEGATI:

ALLEGATO 1 - ELENCO DEI PROCEDIMENTI

ALLEGATO 2 - ZONE

ALLEGATO 3 - TARIFFE

ALLEGATO 4 - MODULI per le occupazioni di cui all'art. 22

TITOLO I - PRINCIPI GENERALI

Art.1 Oggetto del regolamento

1. Il regolamento disciplina le occupazioni di suolo pubblico nel territorio del Comune di Masate (di seguito Ente) al fine di assicurarne lo svolgimento ordinato, nel rispetto dell'interesse pubblico.
2. Il regolamento istituisce e disciplina altresì il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche.

Art.2 Ambito di applicazione

1. Per "suolo pubblico" si intendono le aree ed i relativi spazi sovrastanti e sottostanti, appartenenti al demanio od al patrimonio indisponibile dell'Ente, comprese le aree destinate a mercati anche attrezzati e a parchi e giardini, nonché le aree di proprietà privata su cui risulti regolarmente costituita, nei modi e termini di legge, una servitù di pubblico passaggio.
2. Le occupazioni realizzate su tratti di strade statali o provinciali che attraversano il centro abitato del territorio comunale sono soggette all'imposizione del canone da parte dell'Ente medesimo.
3. Per "occupazione" si intende la disponibilità, anche di fatto e senza titolo, degli spazi di cui al comma precedente con conseguente sottrazione all'uso pubblico indiscriminato.
4. Per "occupazione permanente" si intende l'occupazione avente durata minima pari all'anno, comportante o meno l'esistenza di manufatti od impianti.
5. Per "occupazione temporanea" si intende l'occupazione di durata inferiore all'anno, anche se ricorrente.

Art.3 Concessioni e autorizzazioni

1. Le occupazioni di suolo pubblico sono soggette a concessione rilasciata, su richiesta dell'interessato, dal Responsabile del Settore competente.
2. Le occupazioni realizzate senza concessione sono considerate abusive e gli autori della violazione sono soggetti, oltre che al pagamento del canone di occupazione, anche alle sanzioni di cui al Titolo VI.

TITOLO II - IL PROCEDIMENTO

Art.4 La domanda

1. Chiunque intende occupare il suolo pubblico deve presentare apposita domanda in carta legale redatta secondo lo schema predisposto dall'Ufficio competente contenente:
 - a) l'indicazione delle generalità, della residenza o domicilio legate del richiedente;

- b) l'indicazione del codice fiscale;
- c) l'esatta ubicazione del suolo che si chiede di occupare e la sua superficie e misura;
- d) l'oggetto dell'occupazione, la durata della stessa, con l'indicazione del termine iniziale e finale, nonché, se del caso, la descrizione delle opere che si intendono eseguire o dei beni mobili che si intendono collocare;
- e) l'impegno ad osservare tutte le norme previste dal regolamento;
- f) l'impegno ad effettuare il deposito cauzionale, se richiesto;
- g) la documentazione tecnica necessaria ad individuare tutti gli elementi essenziali dell'occupazione;
- h) gli elaborati grafici sottoscritti da tecnico abilitato ed indicazione del direttore dei lavori, nel caso siano previste manomissioni.

Art.5 Istruttoria

1. La domanda di occupazione viene assegnata al Responsabile del relativo procedimento, sulla base delle competenze individuate nell'allegato 1;
2. Il Responsabile del procedimento provvede all'istruttoria nel rispetto dei termini stabiliti per ciascun procedimento.
3. In caso di trasmissione della domanda mediante servizio postale, il termine per concludere il procedimento decorre dalla data in cui la stessa perviene all'Ente. Il Responsabile del procedimento può richiedere, una sola volta, la trasmissione entro un congruo termine di atti, documenti, dati e notizie necessari ed indispensabili ai fini dell'istruttoria. In tal caso, il termine per la conclusione del procedimento è interrotto e decorre nuovamente dalla data di ricevimento di quanto richiesto.
4. Per acquisire i pareri, il Responsabile del procedimento sottopone la domanda e gli eventuali atti istruttori compiuti all'esame degli uffici competenti di cui all'allegato 1) trasmettendone copia o convocando apposita conferenza dei servizi.
5. Il Responsabile del procedimento può, motivatamente, richiedere altri pareri, con le modalità di cui al comma precedente.
6. Conclusa l'istruttoria, il Responsabile del procedimento, dopo aver effettuato il calcolo del canone e della cauzione, se dovuti, trasmette la documentazione al Responsabile del Settore competente.

Art.6 Il rilascio

1. Il Responsabile del Settore, a conclusione del procedimento, accertata la completezza e la correttezza della documentazione trasmessa dal Responsabile del procedimento, rilascia le concessioni di competenza.
2. Le concessioni devono contenere: la durata dell'occupazione, con l'indicazione del termine iniziale e finale, la durata dell'atto, la superficie e la misura dello spazio da occupare, le prescrizioni cui l'atto è soggetto, nonché

l'ammontare del canone e della cauzione, se dovuti e l'indicazione del responsabile del procedimento.

3. Nel caso di carenza istruttoria, tale da impedire la conclusione del procedimento, il Responsabile del Settore trasmette la documentazione al Responsabile del procedimento per le integrazioni necessarie, dandone comunicazione al richiedente.

4. Il Responsabile del Settore effettua le valutazioni necessarie per il rilascio degli atti di cui si tratta, secondo criteri di imparzialità, nonché sulla base dei pareri espressi dagli uffici in sede di Conferenza dei Servizi eventualmente convocata e degli indirizzi eventualmente impartiti in materia dalla Giunta Comunale.

5. La Conferenza dei Servizi si riunisce ogni qualvolta il Responsabile del Procedimento interessato lo ritiene necessario ed è fatto obbligo a tutti i Responsabili dei Procedimenti convocati di partecipare o di provvedere, in caso di impossibilità motivata, a delega esplicita in capo a dipendenti di adeguata competenza e qualifica professionale. In caso, comunque, di assenza del Responsabile del Procedimento e del delegato, la Conferenza, se regolarmente convocata, considera come espresso in modo favorevole il parere di cui si tratta, ed il Presidente provvede a segnalare l'assenza agli organi competenti per gli eventuali provvedimenti disciplinari. Non possono essere espressi pareri relativamente agli atti già esaminati dalla Conferenza.

6. Il Responsabile del Procedimento interessato, che provvede a convocare la Conferenza dei Servizi, funge da segretario, provvede a numerare e registrare secondo l'ordine di arrivo le pratiche in un apposito elenco, che costituisce l'ordine del giorno della seduta, nonché a redigere il verbale della stessa, indicando per ciascuna pratica i pareri espressi.

Art. 7 La cauzione

1. Le occupazioni comportanti manomissione del suolo o successivi oneri a carico dell'Amministrazione sono subordinate al versamento di cauzione, a garanzia del rispetto degli obblighi e delle prescrizioni.

2. L'ammontare della cauzione è stabilito dal Settore Ambiente e Territorio, in misura proporzionale all'entità dei lavori, delle opere da realizzare e degli eventuali successivi oneri che potrebbero essere sostenuti dall'Amministrazione in conseguenza delle opere oggetto della concessione.

3. Al termine dell'occupazione viene redatto a cura del Settore Ambiente e Territorio, in contraddittorio con il titolare della concessione, apposito verbale di riconsegna dell'area, dando atto dello stato della medesima.

4. La cauzione resta vincolata a favore dell'Ente per tutta la durata della concessione oltre che per un periodo successivo di sei mesi a partire dalla stesura del verbale di riconsegna a garanzia di eventuali spese di ripristino.

Art.8 Il diniego

1. Il rilascio di concessioni è negato con apposito provvedimento, adeguatamente motivato, del Responsabile del Settore competente.

Art.9 La decadenza

1. Sono cause di decadenza delle concessioni:

a) le reiterate violazioni da parte del titolare, dei collaboratori o suoi dipendenti, delle condizioni previste nell'atto rilasciato;

b) la violazione delle norme di legge o di regolamento in materia o di norme o ordinanze ricollegabili ad occupazione del suolo pubblico o che hanno avuto come causa o effetto l'occupazione medesima;

c) l'uso improprio del diritto di occupazione o il suo esercizio in contrasto con le norme ed i regolamenti vigenti;

d) la mancata occupazione del suolo senza giustificato motivo, nei trenta giorni successivi al termine iniziale dell'occupazione, nel caso di occupazione permanente;

e) la mancata occupazione del suolo senza giustificato motivo, nei cinque giorni successivi al termine iniziale dell'occupazione, nel caso di occupazione temporanea;

f) il mancato pagamento del canone di occupazione, se dovuto.

2. La decadenza è dichiarata dal Responsabile del Settore competente con provvedimento che dispone i termini e le modalità di sgombero e ripristino del suolo.

3. La mancata occupazione senza giustificato motivo, nei casi in cui sia prevista l'emissione di un'ordinanza di sospensione/regolazione del traffico relativa all'evento, è soggetta alla sanzione amministrativa di cui all' art. 39 comma 4.

Art.10 La revoca, la modifica e la sospensione

1. Le concessioni di suolo pubblico possono essere revocate, modificate o sospese in qualsiasi momento per comprovati motivi di pubblico interesse di ordine pubblico o di norme o ordinanze ricollegabili ad occupazione del suolo pubblico o che hanno avuto come causa o effetto l'occupazione medesima.

2. La revoca, la modifica e la sospensione sono disposte dal Responsabile del Settore competente con provvedimento motivato, notificato agli interessati.

3. La revoca, la modifica e la sospensione danno diritto al rimborso del canone eventualmente versato a decorrere dalla cessazione di fatto della occupazione in misura proporzionale al periodo di mancata occupazione.

Art.11 Il rinnovo e la proroga

1. Per le occupazioni permanenti il concessionario deve inoltrare domanda di rinnovo almeno sessanta giorni prima della scadenza, indicando la durata richiesta.
2. Per le occupazioni temporanee, il titolare deve inoltrare domanda di proroga, almeno tre giorni prima della scadenza, indicando la durata della proroga ed i motivi della richiesta. La presentazione della domanda di proroga non costituisce titolo al proseguimento dell'occupazione oltre i termini autorizzati, in ogni caso non costituisce proroga una richiesta avente il medesimo oggetto e durata della richiesta originaria.
3. Il Responsabile del Settore competente decide in merito alle richieste di proroga e rinnovo, operando tutte le necessarie valutazioni di ordine tecnico ed amministrativo emettendo il relativo provvedimento amministrativo.
4. In caso di cessione di azienda, il subentrante invia richiesta di volturazione al Responsabile del Settore competente, il quale rilascia la concessione o l'autorizzazione secondo le modalità e i termini previsti dal regolamento. Nella richiesta dovranno essere dichiarati mediante dichiarazione sostitutiva, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, gli estremi dell'atto di cessione.

TITOLO III - OBBLIGHI E PRESCRIZIONI

Art.12 Durata

1. Le concessioni sono rilasciate per la durata massima di tre anni, rinnovabile con comunicazione scritta, senza pregiudizio di terzi e con facoltà da parte dell'Ente di imporre nuove condizioni.
2. La durata delle concessioni è stabilita dal Responsabile del Settore competente sulla base della domanda presentata ed in ragione delle necessità di carattere generale ed organizzativo.

Art.13 Responsabilità per danni

1. I danni eventualmente causati dalle opere o manomissioni realizzate a qualunque titolo, nonché ogni responsabilità per danni a terzi sono ad esclusivo carico del titolare dell'atto.
2. Al termine dell'occupazione, il concessionario ha l'obbligo di eseguire, a propria cura e spese, quanto necessario per la rimozione delle opere installate, ripristinando il suolo pubblico, sulla base dei termini e delle prescrizioni fissati dall'Ente.
3. In caso d'inadempienza, l'Ente procede d'ufficio all'esecuzione di quanto necessario per il ripristino, con spese a carico del titolare dell'atto scaduto o oggetto di revoca o decadenza.

Art.14 Obblighi generali

1. Le concessioni sono rilasciate a titolo personale e non ne è consentita la cessione, fatto salvo il caso di cessione d'azienda.

2. Il titolare ha l'obbligo di esibire, a richiesta del personale addetto alla vigilanza, l'atto di concessione.

3. Il titolare ha, inoltre, i seguenti obblighi:

a) limitare l'occupazione nei termini e negli spazi indicati nell'atto relativo;

b) non effettuare manomissioni se non espressamente previste nell'atto relativo;

c) riconsegnare l'area alla scadenza dell'occupazione nello stato e condizioni originari.

Art.15 Prescrizioni specifiche

1. In sede di rilascio di parere obbligatorio, possono essere impartite particolari prescrizioni di carattere specifico adeguate al tipo e natura di occupazione richiesta.

2. Tali prescrizioni sono poste a tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, dell'ordinato succedersi delle occupazioni, del rispetto del bene pubblico e dell'ambiente, nonché del decoro dei luoghi.

3. Quando per l'esecuzione di lavori od opere sia indispensabile occupare il suolo pubblico con materiali di vario tipo, nell'atto di rilascio devono essere indicati i termini per il trasporto di tali materiali negli appositi luoghi di scarico.

Art.16 Cantieri

1. Le occupazioni con ponteggi, steccati, pali di sostegno, scale aeree, ecc., sono soggette a concessione.

Art.17 Tende solari

1. Le concessioni relative a tende solari sono rilasciate previa verifica di conformità alle disposizioni del Regolamento Edilizio e dopo aver acquisito, se ne ricorre il caso, il nulla osta del condominio.

2. Per ragioni di decoro dei luoghi, il Responsabile del Settore competente può disporre, mediante apposita ordinanza, la rimozione delle strutture che non siano mantenute in buono stato o che potenzialmente potrebbero cagionare per svariate ragioni danno a cose o persone.

Art. 18 Commercio su aree pubbliche

1. Le concessioni di suolo per l'esercizio del commercio sono rilasciate sotto la stretta osservanza delle speciali disposizioni di legge e dei relativi regolamenti attuativi.

Art. 19 Casi particolari

1. L'uso degli amplificatori sonori è consentito con le modalità e nei limiti previsti dal Regolamento di Polizia Urbana vigente.

2. Le bande musicali, le orchestre, i cori e gli altri intrattenimenti su suolo pubblico devono, di norma, cessare alle ore 23.00.

3. Derogano ai limiti di cui sopra i comizi e le propagande elettorali nei limiti consentiti dalle disposizioni di legge speciali.

4. Partiti politici, gruppi politici, gruppi e associazioni sociali iscritti in apposito albo comunale, purché siano registrate e operanti nel territorio, possono richiedere l'occupazione di suolo pubblico per l'installazione di bacheche, al fine di curare la diffusione delle loro attività. L'installazione della prima bacheca sconta integralmente il pagamento del canone di occupazione. La bacheca dovrà essere uguale per forma, dimensione, materiale, colore, altezza a quelle comunali già esistenti sul territorio e dovrà essere posizionata, previo parere obbligatorio della Commissione Edilizia, se istituita, contigualmente a quelle esistenti.

TITOLO IV - OCCUPAZIONI OCCASIONALI E D'URGENZA

Art.20 Occupazioni di urgenza

1. In casi d'emergenza o quando si debba provvedere all'esecuzione di lavori che non consentono alcun indugio, l'occupazione può essere effettuata, senza autorizzazione, dandone immediata comunicazione alla Polizia Locale, mediante telegramma o via fax, al fine della verifica del rispetto del Codice della Strada e per le prescrizioni del caso.

2. La Polizia Locale provvede ad accertare, con l'ausilio del Responsabile del procedimento competente, l'esistenza delle condizioni per l'urgenza, applicando in caso negativo le sanzioni previste.

3. L'interessato deve comunque presentare domanda di occupazione entro sette giorni al verificarsi dell'occupazione medesima e la relativa autorizzazione è rilasciata in sanatoria.

Art.21 Occupazioni occasionali e di breve durata

1. Le occupazioni di qualsiasi durata sono soggette a concessione.

Art.22 Occupazioni per fiere, sagre e mercatini

1. Fatto salvo quanto già disciplinato dal presente Regolamento, in occasione di fiere, sagre e mercatini, al fine di semplificare il procedimento amministrativo, le richieste di autorizzazione all'occupazione di suolo pubblico possono essere presentate in un'unica istanza, previa individuazione di un solo referente utilizzando obbligatoriamente la modulistica all'uopo predisposta (Allegato 4);

2. Il referente unico deve far pervenire la richiesta di autorizzazione all'Ufficio Protocollo dell'Ente mediante consegna a mano o per mezzo del servizio postale, entro e non oltre i 7 giorni lavorativi antecedenti l'evento oggetto della stessa. Nella richiesta dovranno essere indicati obbligatoriamente:

- l'area oggetto dell'occupazione (vedi successivo comma 4);
- il numero approssimativo dei partecipanti;
- il tipo di attività esercitata (commerciale, hobbistica, religiosa, politica, propagandistica), allegando obbligatoriamente i titoli autorizzativi all'esercizio delle attività commerciali su aree pubbliche, ove richieste.

3. E' dovere del referente nella fase organizzativa coordinare le operazioni di posa delle strutture utilizzate per l'evento (banchi, gazebo, tavoli ecc.), nonché delle transenne per la chiusura al traffico, che su richiesta potranno essere messe a disposizione dall'Amministrazione Comunale. Per l'intera durata dell'evento dovrà inoltre garantire

- I. l'accesso incondizionato alle chiese parrocchiali e agli oratori;
- II. l'accesso dei residenti alle proprie dimore;
- III. l'accesso, l'intervento ed il transito ai mezzi di soccorso ed alle forze di polizia;
- IV. l'accatastamento dei rifiuti prodotti nel corso dell'evento;
- V. nel caso di occupazioni che prevedano la chiusura di tratti stradali, l'idonea pubblicità alla cittadinanza, in particolare ai residenti delle vie interessate, predisponendo volantinaggio almeno nelle 48 ore antecedenti l'evento;

Qualora fosse necessario predisporre allacciamenti temporanei alla rete elettrica e/o idrica pubblica, il referente dovrà contattare in tempo utile e personalmente il fornitore del servizio e richiedere una fornitura straordinaria di energia elettrica e/o di acqua.

Rimane totalmente a carico del referente-organizzatore la responsabilità per i danni eventualmente arrecati a persone o cose nel corso dell'evento. Rimane altresì a carico del referente-organizzatore l'addebito di eventuali costi non preventivati, conseguenti all'iniziativa e/o a divieti o limitazioni della circolazione stradale.

E' sempre dovere del referente a conclusione dell'evento sovrintendere tutte le necessarie operazioni per ripristino dell'area occupata allo stato originale curando, nello specifico, le operazioni di rimozione delle eventuali transenne e segnali stradali temporanei inerenti divieti/limitazioni posti in essere al fine di garantire lo svolgimento dell'evento in sicurezza.

Il referente unico è da ritenersi il soggetto qualificato a ricevere eventuali comunicazioni e notificazioni inerenti la manifestazione in essere. L'applicazione e la notifica delle eventuali sanzioni relative ad infrazioni di cui all'art. 39 del presente Regolamento e/o ad altre norme vigenti saranno a carico del referente.

4. Per le occupazioni di cui sopra, sarà cura dell'ufficio di Polizia Locale predisporre apposita ordinanza di chiusura al traffico, alla quale verrà data idonea pubblicità. Il medesimo ufficio provvederà inoltre a richiedere ai competenti uffici la variazione del tragitto dei mezzi pubblici per tutta la durata degli eventi.

5. Nel caso si preveda nel corso dell'evento la somministrazione temporanea al pubblico di alimenti e bevande, il referente deve indicare nella richiesta di autorizzazione il nominativo del preposto alla somministrazione, allegando copia fotostatica del documento di identità dello stesso nonché copia del titolo abilitativo alla somministrazione di cui all'art. 12 della legge Regionale 30/2003;

6. Per quanto non previsto dal presente articolo, si rimanda alle restanti disposizioni di legge statali, regolamentari o comunali.

8. Le fattispecie oggetto di esenzione di cui all'art. 32 del presente Regolamento non sono soggette al pagamento degli importi forfetari previsti nel presente articolo.

TITOLO V - CANONE DI OCCUPAZIONE

Art.23 Oggetto del canone

1. Le occupazioni di qualsiasi natura, permanenti e temporanee, sono soggette al pagamento di un canone, in attuazione a quanto stabilito dall'art.63 D.Lgs.445/97 e succ. modifiche, secondo le modalità previste dal regolamento e le misure di tariffa allegate. Le tariffe possono essere modificate da parte dell'organo competente entro il termine di approvazione del bilancio di previsione.

2. Le occupazioni permanenti sono soggette a canone annuo non frazionabile per ciascun anno solare. Per gli anni di inizio e di fine dell'occupazione il canone è dovuto proporzionalmente ai mesi dell'anno nei quali si è protratta l'occupazione.

3. Le occupazioni temporanee sono soggette a canone commisurato alla durata della occupazione, misurata in fasce orarie a seconda del tipo di occupazione.

4. Il canone è dovuto dal titolare della concessione o dall'occupante di fatto anche abusivo e di loro aventi causa.

5. Per le occupazioni superiori a mille metri quadrati, le superfici eccedenti tale limite sono calcolate, al fine della determinazione del canone, in ragione del 10%. Per le occupazioni realizzate con installazione di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, le superfici sono calcolate in ragione del 50% sino a 100 mq., del 25% per la parte eccedente i 100 mq e fino a 1000 mq, del 10% per la parte eccedente i 1000 mq.

6. Nel caso in cui l'occupazione ricada su strade classificate in differenti categorie, si applica la tariffa corrispondente alla superficie prevalente.

7. Per le occupazioni sottostanti il suolo, la superficie assoggettabile al canone è quella risultante dalla proiezione al suolo, in base alla superficie della minima figura geometrica piana che la contiene.

8. Dalla misura complessiva del canone va detratto l'importo di altri canoni previsti da disposizioni di legge, riscossi dall'Ente per la medesima

occupazione, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi o relativi ad oneri di manutenzione.

Art.24 Classificazione delle strade e delle aree pubbliche

1. Le strade dell'Ente e le aree sono classificate in due categorie, in base all'allegato 2 determinate a seconda dell'importanza dell'area sulla quale insiste l'occupazione, ricavata da elementi di centralità, densità abitativa, flusso turistico, presenze commerciali, intensità di traffico.

2. La tariffa relativa alle due categorie viene così graduata:

Categoria Prima:

coefficiente 1, comprende: vedi allegato 2)

Categoria Seconda:

coefficiente 0,6, comprende: le strade e le aree pubbliche meglio specificate nell'allegato 2).

Art.25 Determinazione della tariffa e del canone annuo

1. La tariffa del canone annuo per ciascuna fattispecie è determinata moltiplicando la tariffa base al metro quadrato o al metro lineare per il coefficiente moltiplicatore stabilito per ciascuna fattispecie.

2. I coefficienti moltiplicatori della tariffa base, in relazione al beneficio economico ritraibile dall'occupazione, nonché del sacrificio imposto alla collettività, sono stabiliti come segue:

- | | |
|--|------------------|
| a) occupazioni con chioschi o edicole | coefficiente 2,5 |
| b) occupazione con ponteggi di qualsiasi natura e cantieri | coefficiente 1,5 |
| c) occupazioni del tipo b riferiti al centro storico | coefficiente 0,3 |
| d) occupazione con tavoli, sedie ed esposizione di merci
in area antistante gli esercizi pubblici | coefficiente 1,6 |
| e) occupazione con parcheggi | coefficiente 1,5 |
| f) altre occupazioni diverse da quelle sopra indicate | coefficiente 0,8 |
| g) occupazione del suolo e sottosuolo per l'impianto e
l'esercizio di distributori di carburanti, stazioni di servizio
o affini e loro aree di sosta | coefficiente 2 |

Art.26 Applicazione del canone annuo

1. Il canone annuo da applicarsi a ciascuna occupazione permanente è determinato dal prodotto della tariffa di ciascuna fattispecie per l'entità della occupazione, espressa in metri quadrati o metri lineari con arrotondamento all'unità superiore, moltiplicato a sua volta per il coefficiente della categoria di ubicazione, di cui all'art.24.

2. Il canone previsto da convenzioni stipulate con terzi o risultante da gare pubbliche, con offerte sul canone a base di gara, sostituisce quello previsto dal presente regolamento.

3. Nel caso di occupazioni riferite all'occupazione di aree private soggette ad uso pubblico di cui il richiedente abbia comprovata disponibilità anche parziale delle stesse, si applica, al valore ottenuto con la procedura di cui al comma 1 del presente articolo, un coefficiente di moltiplicazione pari a 0,30.

Art.27 Determinazione della tariffa per le occupazioni temporanee

1. La tariffa per le occupazioni temporanee viene determinata moltiplicando la tariffa -base giornaliera per il coefficiente di durata delle occupazioni.

2. I coefficienti di durata delle occupazioni per le diverse fattispecie sono stabiliti come segue:

occupazioni di vario genere

FASCE ORARIE	COEFFICIENTI
Fascia unica	0,5

occupazioni realizzate per mercati e posteggi isolati

FASCE ORARIE	COEFFICIENTI
dalle ore 08.00 alle ore 22.00	1

occupazioni realizzate per fiere e sagre

FASCE ORARIE	COEFFICIENTI
dalle ore 08.00 alle ore 22.00	1

Art. 28 Determinazione della tariffa per le occupazioni di cui all'articolo 22

1. La tariffa giornaliera per le occupazioni temporanee in occasione di fiere, sagre e mercatini, viene determinata in misura forfetaria in € 100,00;

2. La tariffa di cui sopra potrà essere aggiornate annualmente dalla Giunta comunale.

Art. 29 Coefficienti moltiplicatori per particolari fattispecie di occupazione temporanea

1. Sono stabiliti i seguenti coefficienti moltiplicatori per le fattispecie sottoelencate:

a. per le occupazioni per l'esercizio dell'attività edilizia, la tariffa ordinaria è moltiplicata al coefficiente 0,5, se l'attività riguarda edifici del centro storico la tariffa ordinaria è moltiplicata per il coefficiente 0,15. Tali coefficienti si applicano limitatamente al periodo originariamente autorizzato con esclusione di eventuali proroghe;

- b. per le occupazioni realizzate da attività commerciali, pubblici esercizi, venditori ambulanti e da produttori agricoli che vendono direttamente il loro prodotto, la tariffa ordinaria è moltiplicata al coefficiente 0,26;
- c. per le occupazioni poste in essere per l'installazione di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, la tariffa ordinaria è moltiplicata al coefficiente 0,2;
- d. per le occupazioni di durata non inferiore a quindici giorni, la tariffa ordinaria è moltiplicata al coefficiente 0,7;
- e. per le occupazioni di durata non inferiore ad un mese o che si verificano con carattere ricorrente, la tariffa ordinaria è moltiplicata al coefficiente 0,5 (per occupazioni a carattere ricorrente si intendono le occupazioni realizzate dal medesimo soggetto e che si ripetono almeno una volta nel corso dell'anno o che sono programmate secondo uno specifico calendario);
- f. per le occupazioni realizzate con cavi, condutture, impianti o qualsiasi altro manufatto, la tariffa ordinaria è moltiplicata al coefficiente 0,5.
- g. per le occupazioni di ogni genere effettuate su area privata soggetta ad uso pubblico di cui il richiedente abbia comprovata disponibilità anche parziale della stessa, la tariffa ordinaria è moltiplicata al coefficiente 0,3.

Art. 30 Applicazione del canone per le occupazioni temporanee

1, Il canone da applicarsi a ciascuna occupazione temporanea è determinato dal prodotto della tariffa di ciascuna fattispecie di durata, di cui all'art.27, per l'entità dell'occupazione, espressa in metri quadrati, con arrotondamento all'unità superiore, moltiplicato a sua volta per il coefficiente della categoria di ubicazione, di cui all'art.24, ulteriormente moltiplicato per la durata in giorni dell'occupazione; tale prodotto, ove la fattispecie di occupazione lo consenta, viene moltiplicato per i coefficienti particolari di cui all' art.29.

Art. 31 Canone per le occupazioni per reti di erogazione di pubblici servizi

1. Per le occupazioni permanenti realizzate con cavi, condutture, impianti o con qualsiasi altro manufatto da aziende di erogazione di pubblici servizi e per quelle realizzate nell'esercizio di attività strumentali ai servizi medesimi, ai sensi dell'art. 63 comma 2 lett. f del D.Lgs. 446/97 come modificato dall'art. 18 L.488/99, il canone è determinato in via forfetaria nella misura di € 0,77, rivalutata annualmente in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente, moltiplicato per il numero di utenze alla data del 31 dicembre dell'anno precedente. In ogni caso l'ammontare complessivo dei canoni dovuti non può essere inferiore a €516,46. La medesima misura di canone annuo è dovuta complessivamente per le occupazioni permanenti di cui al presente articolo effettuate dalle aziende esercenti attività strumentali ai pubblici servizi. Il canone è versato in un'unica soluzione entro il 30 aprile di ciascun anno. Il versamento è effettuato a mezzo di conto corrente postale intestato all'Ente recante, quale causale, l'indicazione del presente articolo. L'Ente può prevedere termini e modalità diversi da quelli predetti inviando, nel mese di gennaio di ciascun anno,

apposita comunicazione alle aziende di erogazione di pubblici servizi, fissando i termini per i conseguenti adempimenti in non meno di novanta giorni dalla data di ricezione della comunicazione;

Art.32 Non applicazione del canone

1. Il canone non si applica per:

a) le occupazioni effettuate dallo Stato, dalla Regione, dalla Provincia, dagli Enti Pubblici di cui all'art. 87, comma 1, lettera e) del T.U. Imposte sui Redditi per finalità specifiche di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica; le occupazioni effettuate da Enti religiosi per l'esercizio di culti ammessi nello Stato;

b) le tabelle indicative delle stazioni e fermate e degli orari dei servizi pubblici di trasporto e relative pensiline, nonché le tabelle che interessano la circolazione stradale, purché non contengano indicazioni di pubblicità; gli orologi funzionanti per pubblica utilità, sebbene di privata pertinenza e le aste delle bandiere;

c) le occupazioni delle vetture destinate al servizio di trasporto pubblico di linea in concessione, nonché di vetture a trazione animale durante le soste o nei posteggi ad esse assegnate;

d) le occupazioni determinate dalla sosta dei veicoli per il tempo necessario al carico e allo scarico delle merci;

e) le occupazioni con impianti adibiti ai servizi pubblici nei casi in cui ne sia prevista, all'atto della concessione o successivamente, la devoluzione gratuita all'Ente al termine della concessione stessa;

f) le occupazioni di aree cimiteriali;

g) le occupazioni con passi carrabili;

h) gli spazi adibiti alla sosta di vetture per il servizio pubblico (taxi);

i) ogni occupazione permanente e temporanea di soprassuolo pubblico ad esclusione delle occupazioni di cui all'art. 31;

j) occupazioni effettuate per il servizio pubblico di raccolta e smaltimento di rifiuti solidi urbani;

k) le occupazioni di suolo pubblico realizzate con innesti e allacci a impianti di erogazione di pubblici servizi;

l) le occupazioni che, in relazione alla medesima area di riferimento, siano complessivamente inferiori a mezzo metro quadro o lineare;

m) le occupazioni per manifestazioni o iniziative a carattere politico limitatamente al periodo della durata dell'iniziativa o manifestazione riportato dal programma della stessa;

n) le occupazioni per manifestazioni o iniziative a carattere culturale, sportive, di beneficenza o di assistenza, limitatamente al periodo della durata della iniziativa o manifestazione riportato dal programma della stessa patrocinate dal Comune e/o dall'Unione dei Comuni di Basiano e Masate;

- o) le occupazioni effettuate con serbatoi sotterranei per l'impianto e l'esercizio di distributori di carburanti;
- p) le occupazioni temporanee effettuate dalle O.N.L.U.S. (Organizzazioni non Lucrative di Utilità Sociale) e dalle O.N.G. (Organizzazioni non Governative) per lo svolgimento delle attività istituzionali nel perseguimento di esclusive finalità di solidarietà sociale.
- q) occupazioni di cui all'art. 19 comma 4 relativamente ad un'unica bacheca;
- r) occupazioni relative all'allacciamento da parte di privati alla fognatura comunale;
- s) le occupazioni dovute alla posa di specchi atti a facilitare l'accesso o l'uscita da aree private che si immettono su strade pubbliche o soggette ad uso pubblico;
- t) le occupazioni effettuate con fioriere limitatamente alla superficie occupata dalle stesse e solo se non siano utilizzate per delimitare un'area definita;
- u) le occupazioni effettuate dagli hobbisti in occasione della Sagra del Paese;

Art.33 Versamento del canone annuo

1. Il versamento del canone annuo per le occupazioni permanenti va eseguito in un'unica soluzione per l'intero anno solare, preventivamente al rilascio della concessione, mediante apposito bollettino di c/c postale intestato al tesoriere, salvo quanto previsto dall'art.22, comma 2, per gli anni di inizio e fine dell'occupazione permanente.
2. Per le annualità successive a quella del rilascio della concessione ed in mancanza di variazioni nella occupazione, il versamento deve essere effettuato entro il 30 aprile di ciascun anno, salvo quanto previsto dall'art. 31 per le occupazioni per reti di erogazione di pubblici servizi.
3. E' ammesso il versamento in rate trimestrali, anticipate (scadenti il 31 gennaio, 30 aprile, 31luglio e 31 ottobre), qualora l'ammontare del canone sia superiore a € 309,87.
4. E' consentito il versamento anche mediante strumenti elettronici o informatici, ovvero tramite il sistema bancario, secondo le procedure stabilite ai sensi del comma 87 della Legge 15/05/97, n. 127.

Art.34 Versamento del canone per le occupazioni temporanee

1. Il versamento del canone per le occupazioni temporanee va eseguito, preventivamente al rilascio della concessione, in unica soluzione anticipata per l'intero periodo dell'occupazione e con le medesime modalità di cui al comma 1 dell'art. 35 mediante c/c postale intestato al tesoriere o mediante versamento diretto.
2. E' consentito il versamento anche mediante strumenti elettronici o informatici, ovvero tramite il sistema bancario, secondo le procedure stabilite ai sensi del comma 87 della Legge 15/05/97, 11. 127.

3. E' ammesso il versamento in rate trimestrali (scadenti il 31 gennaio, 30 aprile, 31 luglio e 31 ottobre), qualora l'ammontare del canone sia superiore a € 309,87.

Art.35 Versamento del canone per le occupazioni temporanee

di cui all'articolo 22

1. Il versamento del canone per le occupazioni di cui all'articolo 22 in occasione di fiere e mercati va eseguito preventivamente al rilascio dell'autorizzazione, in un'unica soluzione anticipata mediante versamento dell'importo dovuto su apposito conto corrente postale intestato all'Unione dei Comuni di Basiano e Masate ovvero mediante versamento effettuato presso la Tesoreria dell'Unione stessa.

Art.36 Affidamento in concessione del servizio di riscossione del canone di occupazione temporanea e permanente

1) Il Consiglio Comunale può deliberare di affidare a terzi la riscossione del canone di occupazione permanente e temporanea, con le modalità e le procedure previste dalla legge e dal regolamento delle entrate.

2) Nel caso in cui sia deliberato l'affidamento ad altri soggetti del servizio di riscossione del canone, i versamenti devono essere effettuati mediante apposito bollettino di c/c postale, intestato al concessionario e con l'indicazione del canone e dell'Ente, nonché con le modalità di cui al comma 4 dell' art. 33 e al comma 2 dell' art.34.

Art.37 Riscossione coattiva

1) La riscossione coattiva delle somme dovute e non pagate alla scadenza viene effettuata con la procedura indicata nel Regio Decreto 14/04/1910, n. 639.

2) Le spese per l'espletamento della procedura coattiva sono addebitate all'utente nelle misure determinate dalla Giunta comunale.

Art.38 Rimborsi

1) La domanda di rimborso delle somme versate e non dovute deve essere presentata al Responsabile del Settore, competente per il rilascio della relativa concessione, entro 5 anni dal pagamento.

2) Il Responsabile del Settore competente dispone il rimborso, se dovuto, entro 30 gg senza corresponsione di interessi legali.

TITOLO VI- SANZIONI

Art. 39 Occupazioni abusive e altre violazioni

1. Le occupazioni abusive sanabili sono punite con una sanzione amministrativa che va da un minimo di € 100,00 ad un massimo di €. 500,00 applicata ai sensi dell'art. 7bis del D.Lgs. n. 267/2000. Il contravventore, qualora non proceda alla rimozione delle opere e/o strutture, ferma restando la sanzione di cui sopra, deve procedere alla regolarizzazione delle stesse presso l'Ufficio competente entro e non oltre gg. 10 dalla notificazione della contestazione dell'avvenuta infrazione al presente regolamento da parte del Pubblico Ufficiale accertatore. L'organo accertatore, nel verbale di contestazione, dà notizia al trasgressore dell'obbligo della rimozione e della possibilità di regolarizzazione della propria situazione e dei termini entro cui la stessa può essere attuata.

2. Le occupazioni abusive non sanabili sono punite con una sanzione amministrativa che va da un minimo di € 100,00 ad un massimo di €500,00 applicata secondo il dettato dell'art. 7bis del D.Lgs. n. 267/2000. Il contravventore, ferma restando la sanzione di cui sopra, deve procedere alla rimozione delle opere e/o strutture entro e non oltre gg. 10 dalla data di notificazione della contestazione dell'avvenuta infrazione al presente regolamento da parte del Pubblico Ufficiale accertatore. L'organo accertatore, nel verbale di contestazione, dà notizia al trasgressore dell'obbligo della rimozione e dei termini entro cui la stessa va realizzata.

3. Nei casi di mancata regolarizzazione di cui al comma 1) o nei casi di mancata rimozione delle opere e/o strutture di cui ai commi 1) e 2), il Responsabile del Settore competente provvede con propria ordinanza a disporre la rimozione delle stesse a carico del contravventore. In caso di inadempienza da parte del contravventore entro i termini definiti nel dispositivo dell'ordinanza di cui sopra, l'Ente provvede d'ufficio alla rimozione delle opere e/o strutture imputando al contravventore tutti i costi, diretti ed indiretti, relativi all'intervento. Della mancata esecuzione dell'ordinanza ne viene data notizia alla competente autorità giudiziaria ai sensi dell'art. 650 del Codice Penale.

4. La violazione delle norme contenute nei titoli I, II, IV e V del presente regolamento sono punite con una sanzione amministrativa che va da un minimo di € 50,00 ad un massimo di € 300,00 applicata secondo il dettato dell'art. 7bis del D.Lgs. n. 267/2000.

5. All'irrogazione delle sanzioni amministrative di cui al presente articolo provvede il Responsabile del Settore competente.

TITOLO VII- NORME TRANSITORIE E FINALI

Art.40 Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore dal 01 gennaio 2008.

2. A norma del combinato disposto dell'art. 53 comma 16 Legge 388/2000 e del D.M. 20/12/2007 il presente regolamento ha effetto retroattivo a far data dal 01/01/2008.

3. Per l'anno solare di prima applicazione del presente regolamento il pagamento del canone è da effettuare entro il 30 giugno.

4. Il presente Regolamento è reso pubblico mediante esposizione dello stesso all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi decorrenti dall'avvenuta esecutività nei termini di legge e sarà tenuto a disposizione del pubblico perché questi ne possa prendere visione in qualsiasi momento.

Art.41 Norme finali

1) Tutte le norme regolamentari o disposizioni inerenti la Tosap, relativamente all'applicazione del medesimo tributo, restano in vigore per le annualità fino al 2007 compreso e si intendono abrogate dal 01/01/2008.

2) Le concessioni di spazi ed aree pubbliche, già rilasciate alla data dalla quale ha effetto il presente provvedimento, vengono revocate e rilasciate secondo la nuova normativa e assoggettate al pagamento del canone.